

LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2018, n. 3

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

Art. 1

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2

Ambito di applicazione della riduzione.

1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.
2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità.

Art. 3

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali".

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: "*a far parte del Consiglio regionale del Veneto*" sono inserite le seguenti parole "*, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale*".

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 4

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2018

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.

Art. 3 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali".

CAPO II - Disposizioni finali.

Art. 4 - Entrata in vigore.